

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 8

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.